MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE

SINTESI DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” - N. 18
EMANATO MARTEDÌ 17 MARZO
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE
IN MATERIA DI LAVORO

SINTESI DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” - N. 18
EMANATO MARTEDÌ 17 MARZO
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- **INDENNITÀ di € 600 una tantum per il mese di marzo 2020 - art. 27, 28, 29, 30, 31 e 38**
  - Per liberi professionisti titolari di P. IVA alla data del 23.02.2020, collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata (co.co.co.), **non** titolari di pensione e **non** iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, soci lavoratori nelle imprese SNC e SRL
  - Per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (artigiani e commercianti), lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato e lavoratori dello spettacolo
  - Non è riconosciuto ai percettori di reddito di cittadinanza
  - Non concorre alla formazione del reddito
  - Le indennità di cui agli art. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono cumulabili

- **COME FARE DOMANDA:**
  - Presentazione in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini ed i patronati consultabili sul sito INPS www.inps.it
  - Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche
  - L'attivazione della pratica dovrà avvenire in maniera autonoma utilizzando una delle seguenti tipologie di credenziali messe a disposizione dall'INPS: PIN, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi)
  - **A partire dall'1 aprile 2020**

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- <u>TRATTAMENTO ORDINARIO INTEGRAZIONE SALARIALE - art. 19</u>
  - Per un massimo di n. 9 settimane dal 23.02.2020 sino al 31.08.2020
  - Per imprese con più di 5 dipendenti
  - Previa informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
  - **Novità dell'istruttoria:** non è dovuto contributo addizionale, non si tiene conto limiti di 52 settimane nel biennio mobile, 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 ore lavorabili, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste, lavoratori non devono avere anzianità 90 giorni ma assunzione al 23.02.20, da presentare entro la fine del 4° mese successivo all'inizio del periodo
  - **COME FARE DOMANDA:**
    - Con consuete modalità utilizzando causale "COVID-19 nazionale" tramite conguaglio su UNIEMENS
    - L'azienda dovrà presentare solo l'elenco dei lavoratori beneficiari senza relazione tecnica, dimostrazione del requisito di non imputabilità dell'evento all'imprenditore, prova della transitorietà dell'evento
    - È possibile autorizzare pagamento diretto senza comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa
    - Si consiglia di richiedere approfondimenti al consulente del lavoro per avvio pratica

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- <u>ASSEGNO ORDINARIO - art. 19 e 21</u>
  - Per un massimo di n. 9 settimane dal 23.02.2020 sino al 31.08.2020
  - **Beneficiari:** lavoratori dipendenti in imprese con più di 5 dipendenti (FIS - fondo integrazione salariale), compresi quelli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio), lavoratori beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue
  - Previa informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
  - **Novità dell'istruttoria:** non è dovuto contributo addizionale, non si tiene conto limiti di 52 settimane nel biennio mobile, 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 ore lavorabili, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste, lavoratori non devono avere anzianità 90 giorni ma assunzione al 23.02.20, da presentare entro la fine del 4° mese successivo all'inizio del periodo
  - **COME FARE DOMANDA:**
    - Dal datore di lavoro **esclusivamente** online su www.inps.it Servizi per Aziende, consulenti e professionisti - Servizi per aziende e consulenti - CIG e Fondi di solidarietà - selezionare causale "Emergenza COVID-19 nazionale"
    - Non dovrà essere allegata la scheda causale né ogni altra documentazione probatoria
    - Laddove sia obbligatorio l'espletamento di procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda
    - Tramite conguaglio su UNIEMENS o pagamento diretto senza comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa
    - Si consiglia di richiedere approfondimenti al consulente del lavoro per avvio pratica

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- **CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - art. 22**
  - Per un massimo di n. 13 settimane
  - Per datori di lavoro che non possono accedere a CIGO e FIS nonché CIGO COVID 19 e FIS COVID 19 **con anche un solo dipendente**
  - I beneficiari hanno accesso al trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori (ANF)
  - **IMPORTANTE**: per datori di lavoro con **più di 5 lavoratori** è necessario stipula di accordo regionale con le organizzazione sindacali più rappresentative
  - **Novità dell'istruttoria:** non si applicano le disposizioni relative a requisito anzianità di effettivo lavoro (90 giorni minimo), il contributo addizionale, la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga
  - È concessa con decreto regionale previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge
  - **COME FARE DOMANDA:**
    - Le domande devono essere presentate **esclusivamente** alla Regione che effettuerà l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione
    - Le Regioni inviano all'INPS in modalità telematica tramite il SIP, attraverso l'utilizzo del Flusso B: decreto concessione con n. 33193 e lista beneficiari
    - Il pagamento avverrà in modo diretto ed il datore di lavoro dovrà inoltrare modello SR 41
    - Si consiglia di richiedere approfondimenti al consulente del lavoro per avvio pratica

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- <u>CONGEDI PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI - art. 23</u>
  - In presenza di figli fino a 12 anni: congedo retribuito al 50% per 15 giorni
  - Può essere usato da uno o entrambi i genitori fino ad un massimo di 15 giorni
  - In presenza di figli tra i 12 ed i 16 anni si può chiedere congedo ma non retribuito
  - In presenza di figli disabili iscritti a scuola di ogni ordine grado od ospitati in centri diurni: congedo retribuito al 50%
  - In alternativa bonus servizio baby-sitting nel limite massimo di € 600 (vedere avanti)

  - **COME FARE DOMANDA**
    - In presenza dei requisiti parentali "ordinari": presentazione domanda al datore di lavoro ed all'INPS sin da ora con procedura già in uso
    - In presenza di figli tra i 12 ed i 16 anni: domanda da presentare unicamente al datore di lavoro
    - In presenza di figli con disabilità grave oltre i 12 anni: procedura telematica disponibile dalla fine di marzo
    - Se già in corso congedo parentale "ordinario" o per figli con disabilità, non è necessario presentare ulteriore domanda ed i periodi vengono convertiti d'ufficio
    - Si consiglia di richiedere approfondimenti al consulente del lavoro per avvio pratica

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- **CONGEDI PER LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - art. 23**
  - In presenza di figli anche maggiori di 3 anni fino a 12 anni: indennità pari al 50%, di 1/365 del reddito individuato come base del calcolo dell'indennità di maternità
  - In presenza di figli disabili iscritti a scuola di ogni ordine grado od ospitati in centri diurni: indennità pari al 50%, di 1/365 del reddito individuato come base del calcolo dell'indennità di maternità
  - Non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo

- **COME FARE DOMANDA**
  - In presenza di figli minori di 3 anni: domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
  - In presenza di figli tra i 3 ed i 12 anni: domanda all'INPS utilizzando la procedura telematica per la richiesta del congedo parentale, disponibile dalla fine di marzo
  - In presenza di figli con grave disabilità di età superiore ai 12 anni: possibilità di usufruire del congedo COVID 19 utilizzando la procedura telematica per la richiesta del congedo parentale, disponibile dalla fine di marzo
  - I periodi di congedo ordinario già richiesti, anche se fruiti nel periodo di sospensione dei servizi educativi, non potranno essere convertiti nel congedo COVID 19
  - Si consiglia di richiedere approfondimenti al consulente del lavoro per avvio pratica
  - **A partire dall'1 aprile 2020**

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- <u>CONGEDI PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI INPS - art. 23</u>
  - In presenza di figli anche maggiori di 1 anno fino a 12 anni: indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente in relazione alla tipologia di lavoro svolto
  - In presenza di figli disabili iscritti a scuola di ogni ordine grado od ospitati in centri diurni: indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente in relazione alla tipologia di lavoro svolto
  - Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva

- **COME FARE DOMANDA**
  - In presenza di figli minori di 1 anno: domanda da presentare all'INPS sin da ora con procedura già in uso
  - In presenza di figli tra i 1 ed i 12 anni: domanda da presentare all'INPS attraverso la procedura telematica disponibile dalla fine di marzo
  - In presenza di figli con disabilità grave oltre i 12 anni: domanda da presentare all'INPS attraverso la procedura telematica disponibile dalla fine di marzo
  - Se già in corso congedo parentale ordinario, non potranno essere convertiti nel congedo in oggetto
  - Si consiglia di richiedere approfondimenti al consulente del lavoro per avvio pratica
  - **A partire dall'1 aprile 2020**

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- <u>PERMESSI EX L. 104/92 - art. 24</u>
  - Lavoratori che assistono un familiare con gravi disabilità
  - È previsto incremento dei giorni di permesso retribuiti: oltre ai 3 mensili, sono aggiunti ulteriori 12 per i mesi di marzo ed aprile
  - Tali giorni sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
  - **Beneficiari:**
    - Lavoratore con già provvedimento di autorizzazione ai permessi
      - Non deve presentare nuova domanda
    - Lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione ai permessi
      - Deve presentare domanda secondo le modalità già in uso
      - Il provvedimento sarà considerato valido dal datore di lavoro per il n. totale di giorni (ovvero 3 + 12)

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- **BONUS SERVIZIO DI BABY SITTING - art. 23**
  - In presenza di figli di età inferiore a 12 anni al 05.03.20
  - In caso di adozione ed affido preadottivo
  - In presenza di figli con disabilità grave oltre i 12 anni iscritti a scuola di ogni ordine grado od ospitati in centri diurni
  - Erogato mediante libretto famiglia da attivare su sito www.inps.it in sezione prestazione occasioni - libretto famiglia
  - **Beneficiari:** lavoratori dipendenti settore privato, iscritti alla gestione separata, autonomi iscritti all'INPS, autonomi non iscritti all'INPS
  - **NON è fruibile:** se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore/con strumenti di sostegno al reddito e se è stato richiesto il congedo
  - **È possibile cumulare:** servizio baby sitting con giorni di permesso retribuiti per L. 104 e con prolungamento congedo per figli con disabilità grave
  - **La domanda può essere presentata:** in presenza di figli minori di 12 anni (limite superato in presenza di figli con disabilità grave) per un massimo di € 600 e fino a € 1.000 per nucleo familiare attraverso modulistica predisposta dall'INPS a breve e di cui verrà data tempestiva comunicazione
  - **COME FARE DOMANDA**
    - **WEB**: www.inps.it - Servizi Online - Servizi per il cittadino - Autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) - Domanda di prestazioni a sostegno del reddito - Bonus servizi baby sitting
    - **CONTACT CENTER INTEGRATO:** n. Verde 800.164 (gratuito da rete fissa) o n. 06 164.164 (da rete mobile)
    - **PATRONATI:** contattare lo 0332.1693260

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - art. 63**
  - Per lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo inferiore a € 40.000
  - Premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100, non concorre a formazione reddito
  - Erogato in misura pari al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020
  - Erogato nel mese di aprile o comunque entro la fine dell'anno
  - Il sostituto di imposta eroga l'importo

  - **COME USUFRUIRNE:**
    - Premio riconosciuto in busta paga

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

- **QUARANTENA RETRIBUITA - art. 26**
  - I giorni in quarantena sono equiparati a giorni di malattia
  - La quarantena deve essere certificata da medico curante ed il documento trasmesso prima del DL in oggetto
- **LICENZIAMENTI BLOCCATI - art. 46**
  - Dall'entrata in vigore del DL sono sospese le procedure di licenziamento, comprese quelle avviate dopo il 23.02.2020 per 60 giorni
  - Non è possibile recedere dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo
  - Valida anche per collaboratori domestici

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE
IN MATERIA FISCALE

SINTESI DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” - N. 18
EMANATO MARTEDÌ 17 MARZO
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA FISCALE

- <u>**VERSAMENTI CON SCADENZA 16.03.20 - art. 60 e 61**</u>
  - VERSAMENTI FISCALI e TUTTI ALTRI VERSAMENTI nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, compresi i previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL)
    - Valido per: imprese, professionisti, enti non commerciali e persone fisiche
    - Ricavi annuali **superiori a € 2 milioni**
    - Rinvio dei termini di pagamento dal 16.03.2020 al 20.03.2020
    - L'attuazione è di competenza del consulente fiscale

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA FISCALE

- <u>ADEMPIMENTI E VERSAMENTI - art. 61</u>
  - Valido per: imprese settore ristorazione, turismo, associazioni, ricevitorie e soggetti che organizzano corsi di ogni tipo
  - Oggetto **sospensione**: versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali che scadono sino al 30.04.2020
  - Versamenti da effettuarsi entro il 31.05.2020 in un unica soluzione oppure 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio
  - Non riguarda le ritenute operate dai sostituti d'imposta su redditi di lavoro autonomo da versare entro il 20.03.2020
  - L'attuazione è di competenza del consulente fiscale

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA FISCALE

- <u>ADEMPIMENTI FISCALI IN SCADENZA DA 08.03.20 A 31.05.20 - art. 62, c.1</u>
  - Valido per: imprese, professionisti, enti non commerciali
  - Oggetto **sospensione**: tutti adempimenti fiscali diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale
  - Adempimenti da effettuarsi entro il 30.06.2020
  - L'attuazione è di competenza del consulente fiscale

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA FISCALE

- <u>VERSAMENTI CON SCADENZA DA 08.03.2020 A 31.03.2020 - art. 62, c.2</u>
  - Valido per: imprese, professionisti, enti non commerciali
  - Per imprese con ricavi **inferiori a € 2 milioni** nel periodo di imposta precedente
  - Oggetto **sospensione**: imposta valore aggiunto, addizionali IRPEF, ritenute alla fonte redditi lavoratore dipendente e assimilato, contributi previdenziali, assistenziali e premi dell'assicurazione obbligatoria
  - Versamenti da effettuarsi entro il 31.05.2020 in un unica soluzione oppure 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio
  - Non riguarda le ritenute operate dai sostituti d'imposta su redditi di lavoro autonomo da versare entro il 20.03.2020
  - Esclusa tassa di concessione governativa: da versare **entro il 20.03.2020**
  - L'attuazione è di competenza del consulente fiscale

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA FISCALE

- **SOSPENSIONI VARIE - art. 68, 67, 83 e 113**
  - Valido per: imprese, professionisti, enti non commerciali e persone fisiche
  - Sospensione **sino al** 31.05.2020 dei versamenti relativi a: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, atti di accertamento esecutivi dall'AdE ed ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali
  - Versamenti da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30.06.2020
  - Versamenti da effettuarsi entro il 30.05.2020: rata "rottamazione tre" scaduta il 28.02.2020 e rata "saldo e stralcio" in scadenza il 31.03.2020
  - Sospensione dei termini di accertamento, per le risposte alle istanze di interpello, udienze
  - Rinvio scadenza presentazione MUD al 30.06.2020

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO

SINTESI DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” - N. 18
EMANATO MARTEDÌ 17 MARZO
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE

- **CREDITO D'IMPOSTA - art. 64**
  - Credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per santificazione ambienti e strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000
- **CREDITO D'IMPOSTA - art. 65**
  - Credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti categoria catastale C/1
- **CREDITO D'IMPOSTA - art. 66**
  - Le erogazioni liberali in denaro per finanziare operazioni di contenimento e gestione per l'emergenza epidemiologica COVID 19 sono deducibili dal reddito d'impresa (art. 27, l. 133/99)

- **COME USUFRUIRNE:**
  - È compito del commercialista

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE

- <u>GESTIONE LINEE DI CREDITO GIÀ ATTIVE</u>
  - Possibilità per tutte le MPM imprese di chiedere **sospensione o allungamento delle scadenze** delle linee di credito in essere alla data del 31 gennaio 2020; in particolare:
    - La sospensione del pagamento della sola quota capitale è possibile richiederla per un periodo massimo di 12 mesi
    - L'allungamento è applicabile: ai mutui per un periodo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento mentre per le posizioni a breve termine (fidi) fino ad un massimo di 270 giorni
    - La richiesta deve essere avanzata dall'imprenditore all'istituto di credito con apposita modulistica. L'istituto dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi. È possibile farne richiesta solo se tali linee di credito non siano state oggetto di medesima richiesta nei 24 mesi precedenti.
  - Secondo quanto previsto dall'art. 49 DL Cura Italia 18/20, **proroga automatica per l'intera durata della sospensione di tutte le linee di credito** erogate dagli istituti di credito ed assistite da forma di garanzia pubblica (Fondo Centrale di Garanzia - FCG) in via diretta o di riassicurazione
  - Secondo quanto previsto dall'art. 56 DL Cura Italia 18/20, previa presentazione di autocertificazione circa la dichiarazione di aver subìto temporanea carenza di liquidità a causa del COVID-19, **le imprese godranno di:**
    - Impossibilità di revoca da parte delle banche delle posizioni "a revoca" in essere al 29.02.2020
    - Proroga dei finanziamenti non rateali con scadenza prevista prima del 30.09.20 sono prorogate al 30.09.20
    - Sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti rateali, compresi leasing, sia per quota capitale che interessi sino al 30.09.20. L'impresa può richiedere anche la sospensione della sola quota capitale
  - Secondo quanto previsto dall'art. 49 DL Cura Italia 18/20, possibilità di richiedere **la rinegoziazione dei finanziamenti già in corso di ammortamento,** assistite da forme di garanzia del FCG in via diretta o in riassicurazione per il residuo del finanziamento con l'obbligo per la banca di aumentare lo stesso nella misura di almeno il 10% del residuo stesso, fornendo liquidità aggiuntiva all'impresa

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

MISURE IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE

- <u>ACCESSO A NUOVA FINANZA</u>
  - Per un periodo di 9 mesi dal 17.03.20, possibilità di richiedere una linea di credito garantita, in via diretta o riassicurazione, dallo Stato attraverso il FCG, rispettivamente nella misura dell'80% per linee di credito sino a € 1,5 milioni e 90% per linee con un massimale cumulato di € 5 milioni. Saranno escluse pesature su valori andamenti ma saranno considerati solo aspetti economici finanziari dell'impresa
  - Settore **TURISMO**: linee di credo con durata decennale ed importi superiori a € 500 mila, con assistenza FCG in via diretta o riassicurazione, anche in presenza di altre garanzie (reali o meno) a sostegno dell'operazione stessa
  - Le imprese che non rientreranno nei criteri assuntivi del FCG, potranno godere di linee di credito assunte da Cassa Depositi e Prestiti a loro volta assistite da garanzia dello Stato nella misura massima dell'80%
  - Secondo quanto previsto dall'art. 49 DL Cura Italia 18/20, **Italia Comfidi** si rende disponibile a valutare il rilascio della garanzia fino ad un massimo dell'80% e riassicurata al 90% sul FdG, su consolidi e/o ristrutturazioni di linee di credito a breve-medio termine con effetti notativi anche per imprese oggi fuori dal perimetro del proprio portafoglio. Tale possibilità potrà essere attivata mediante condivisione con il sistema bancario convenzionato.

CONFESERCENTI
REGIONALE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE VARESE

Per ulteriori informazioni

tel n. 0332/282268

email infovarese@conflombardia.it